



SENATO DELLA REPUBBLICA
Commissione 10^a (Industria, commercio, turismo)

**Audizione nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle
attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)**

Tiziana Togna, Responsabile Divisione Intermediari Consob

Roma, 11 marzo 2015

1. Premessa.

La Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (cosiddetta Solvency II) contiene i principi della nuova normativa di vigilanza prudenziale sul settore assicurativo volti al miglioramento della quantità e della qualità dei requisiti patrimoniali delle imprese di assicurazione.

La sua implementazione in Italia è prevalentemente demandata all'IVASS, Autorità con competenze per la stabilità del settore e verrà recepita nel Codice delle Assicurazioni Private (CAP) di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

Lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva Solvency II all'esame della Commissione contempla un limitato numero di previsioni che attengono a regole di condotta e presidi informativi per la tutela degli investitori, che chiamano in causa le competenze della Consob.

Il modello di vigilanza esistente in ambito nazionale, è infatti basato, anche per il settore assicurativo a partire dalla Legge n. 262 del dicembre 2005 (cosiddetta Legge sul Risparmio), sulla suddivisione delle competenze tra le Autorità di settore per finalità (*twin peaks*).

Sulla base di tale suddivisione l'Autorità per il controllo prudenziale è competente sui requisiti di adeguatezza patrimoniale, solvibilità e liquidità dei soggetti vigilati (cosiddetta vigilanza prudenziale), e l'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari e sugli intermediari è competente sulle regole di comportamento e di trasparenza al fine di assicurare la tutela degli investitori e l'integrità dei mercati.

Si tratta di un modello esistente anche in altri paesi europei, quali ad esempio Regno Unito, Paesi Bassi e Belgio.

I *securities regulator* che operano secondo un modello di suddivisione delle competenze per finalità nel settore finanziario dei principali paesi europei sono la *Financial Conduct Authority* (FCA) nel Regno Unito, l'*Autoriteit Financiële Markten* (AFM) nei Paesi Bassi e la *Financial Services and Markets Authority* (FSMA) in Belgio. Di seguito si rappresentano sinteticamente le responsabilità accordate a dette Autorità nella vigilanza dei prodotti assicurativo-finanziari.

Autorità del Regno Unito

Le competenze di vigilanza sul settore assicurativo spettano sia alla *Prudential Regulation Authority* (PRA) per quanto concerne la conformità ai requisiti di adeguatezza patrimoniale, solvibilità e liquidità delle imprese assicurative (vigilanza prudenziale), sia alla FCA per quanto concerne il rispetto delle regole di condotta e trasparenza nella distribuzione dei prodotti assicurativo finanziari. La FCA ha competenze congiunte con la PRA in sede di autorizzazione delle imprese assicurative.

Nel settore finanziario, incluso quello assicurativo, la FCA opera perseguendo gli obiettivi di: (i) tutela dei consumatori, (ii) tutela e rafforzamento dell'integrità del sistema finanziario, (iii) promozione di un'effettiva concorrenza a garanzia degli interessi dei consumatori.

A sua volta, la PRA è chiamata a perseguire obiettivi di stabilità. Nel settore assicurativo, la PRA deve anche contribuire a garantire un adeguato livello di tutela degli assicurati (*policyholders*). La PRA può esercitare un potere d'intervento in caso di rischi di stabilità sistemica.

La normativa di settore (*Financial Services and Markets Act*) impone alle due Autorità di stipulare accordi di cooperazione (*Memorandum of Undertakings*) per coordinare le proprie attività e declinare le rispettive responsabilità, nonché i rapporti con le tre Autorità europee di settore (ESMA, EBA, EIOPA¹).

Pur avendo competenze nel settore assicurativo, la FCA non è un membro del *Board of Supervisors* dell'EIOPA. Il membro votante è la PRA mentre il rappresentante permanente (non votante) è l'Autorità sui fondi pensione (*The Pensions Regulator*).

Autorità dei Paesi Bassi

Le competenze di vigilanza sul settore assicurativo spettano sia alla *Dutch Central Bank* (DCP) per quanto concerne la conformità ai requisiti di adeguatezza patrimoniale, solvibilità e liquidità delle imprese assicurative (c.d. vigilanza prudenziale), sia alla AFM per quanto concerne il rispetto delle regole di condotta e trasparenza nella distribuzione dei prodotti assicurativo finanziari.

¹ ESMA (*European Securities and Markets Authority*) è competente per la vigilanza sui mercati finanziari; l'EBA (*European Banking Authority*) è competente per la vigilanza sul settore bancario e l'EIOPA (*European Insurance and Occupational Pensions Authority*) è competente per la vigilanza sul settore assicurativo.

L'AFM opera nei tre settori perseguendo gli obiettivi di: (i) rendere i mercati finanziari più accessibili, (ii) promuovere il buon funzionamento dei mercati finanziari e (iii) promuovere la fiducia nei mercati finanziari. La normativa primaria chiarisce che la vigilanza attribuita all'Autorità è volta all'ordinata e trasparente operatività sui mercati finanziari, all'integrità dei partecipanti al mercato e alla corretta prestazione dei servizi nei confronti della clientela.

La DCP e la AFM devono collaborare e scambiare informazioni nell'esercizio delle rispettive funzioni, nonché consultarsi reciprocamente e preventivamente nelle materie sottoposte alla competenza di entrambe.

Pur avendo le descritte competenze nel settore assicurativo, l'AFM non è un membro del *Board of Supervisors* dell'EIOPA. Il membro votante è la *Dutch Central Bank*.

Autorità del Belgio

Le competenze di vigilanza sul settore assicurativo spettano alla *National Bank of Belgium* (NBB) per quanto concerne la conformità ai requisiti di adeguatezza patrimoniale, solvibilità e liquidità delle imprese e gli intermediari assicurativi (c.d. vigilanza prudenziale), sia alla FSMA per quanto concerne il rispetto delle regole di condotta nella distribuzione dei prodotti assicurativi.

In particolare, nel settore assicurativo la FSMA vigila sulla correttezza delle informazioni pre-contrattuali e contrattuali fornite in relazione ai prodotti assicurativi e sulla conformità ai requisiti organizzativi e alle regole di condotta da parte delle istituzioni finanziarie, anche nella commercializzazione di prodotti assicurativi. La FSMA ha il potere d'interdire la prestazione di servizi e la distribuzione di prodotti assicurativi in caso di serie violazioni di legge, nonché nei casi più gravi di richiedere alla NBB di revocare l'autorizzazione del soggetto.

La FSMA è un rappresentante permanente (non votante) del *Board of Supervisors* dell'EIOPA, mentre il membro votante è la *National Bank of Belgium*.

2. La disciplina nazionale sull'offerta e la distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.

Le competenze della Consob sui prodotti finanziari assicurativi si fondano sulla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (cosiddetta Legge sul Risparmio) e sul successivo decreto legislativo n. 303 del 2006 (cosiddetto decreto Pinza) che hanno modificato l'originario impianto del Testo Unico della Finanza di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (cosiddetto TUF), attribuendo alla Consob i poteri, anche regolamentari, in ordine all'offerta e alla distribuzione dei prodotti assicurativi vita dei rami III e V (rispettivamente prodotti *unit linked* e *index linked*² e prodotti di capitalizzazione³).

La *ratio* degli interventi normativi è da rintracciarsi nell'esigenza di ricondurre ad unità le differenti discipline di trasparenza in materia di offerta di prodotti finanziari e di correttezza nella relativa distribuzione, prescindendo dalla tipologia di emittente. Ciò al fine di modellare un unico "campo da gioco" per attività e prodotti ritenuti (dallo stesso legislatore) fra loro "fungibili" nella prospettiva dell'investitore, atteso il progressivo superamento della tradizionale, rigida, tripartizione del mercato finanziario nei settori bancario, assicurativo e mobiliare.

A seguito di tali disposizioni, le regole recate dal TUF e dai relativi Regolamenti attuativi della Consob sono risultate applicabili anche alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (ossia i prodotti assicurativi vita di ramo III e V), quando distribuiti direttamente dalle

² I prodotti *unit linked* sono prodotti sulla vita il cui rendimento è legato all'andamento di attività finanziarie, solitamente fondi comuni di investimento (azionari, obbligazionari, bilanciati) in via diretta o nell'ambito dei fondi interni assicurativi.

I prodotti *index linked* sono prodotti sulla vita il cui rendimento è legato ad un indice azionario (*index*) (ad esempio l'indice di borsa FTSE MIB).

³ I prodotti di capitalizzazione prevedono che l'investitore affidi una certa somma di denaro all'assicuratore, il quale si impegna a restituirla ad una scadenza successiva capitalizzata, ovvero aumentata degli interessi maturati nel corso della durata contrattuale e senza alcun vincolo o riferimento alla durata della vita umana.

imprese di assicurazione emittenti e dagli intermediari abilitati ai servizi di investimento (banche e sim)^{4 5}.

La disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione è contenuta nel Regolamento Consob sugli Emittenti n. 11971 del 1999⁶ e prevede l'obbligo di deposito presso la Consob del prospetto informativo contestualmente all'avvio dell'offerta, nonché l'obbligo di consegna all'investitore della scheda sintetica che contiene le informazioni chiave sull'impresa di assicurazione emittente e sulle caratteristiche del prodotto.

Gli schemi di prospetto previsti dal Regolamento Emittenti sono strutturati al fine di accogliere le informazioni che l'art. 36 della Direttiva Vita 2002/83/CE (ora contenute nella Direttiva Solvency II) impone di fornire al potenziale contraente, prima della stipula del contratto, concernenti l'emittente e le caratteristiche del prodotto offerto.

Alla distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento Consob sugli Intermediari n. 16190 del 2007 quando realizzata dalle imprese di assicurazione emittenti e dai soggetti abilitati ai servizi di investimento (banche e sim).

I soggetti vigilati sono tenuti al rispetto delle regole di condotta che la disciplina di derivazione comunitaria (la Direttiva 2004/39/CE cosiddetta MiFID) disegna a tutela degli investitori sulla base dei principi cardine della “conoscenza del cliente” (*know your customer*) e della conoscenza dei prodotti (*know your product*).

⁴ Cfr. il nuovo art. 25 – *bis* del TUF introdotto dalla Legge sul Risparmio.

⁵ Resta in capo all'IVASS la vigilanza sull'attività svolta da agenti assicurativi e *broker*, anche quando relativa ai citati prodotti di ramo III e V.

⁶ Modificato a seguito della Legge sul Risparmio.

3. L'attività di vigilanza svolta dalla Consob sull'offerta e la distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.

A seguito dell'attribuzione dei poteri in tema di offerta e distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, l'azione di vigilanza condotta dalla Consob si è articolata lungo due linee direttrici:

- l'analisi dei documenti d'offerta dei prodotti assicurativi a contenuto finanziario;
- l'analisi delle modalità di distribuzione dei prodotti assicurativi a contenuto finanziario adottate dagli intermediari abilitati⁷, secondo un approccio *risk based*.

Con riferimento all'analisi dei documenti d'offerta, come illustrato nella Relazione annuale della Consob, nel corso del 2013 sono stati depositati 410 prospetti informativi relativi a prodotti assicurativi di tipo *unit-linked*, *index-linked* e di capitalizzazione, la metà dei quali presentava potenziali criticità informative.

Tali criticità sono riconducibili all'informativa resa in merito alla struttura finanziaria e al profilo di rischio della proposta d'investimento, al grado di rischio e all'orizzonte temporale a essa connessi, nonché ai rendimenti potenziali offerti dall'investimento. Le imprese di assicurazione, nei casi in cui è risultato necessario, hanno tempestivamente aggiornato l'informativa agli investitori al fine di ripristinare la completezza e la coerenza, dandone opportuna evidenza, nei casi più rilevanti, attraverso appositi avvertimenti sui siti internet.

Sempre nel corso del 2013, al fine di individuare eventuali aree di miglioramento della rappresentazione delle caratteristiche dei prodotti nei documenti d'offerta, sono

⁷ La distribuzione dei prodotti assicurativi a contenuto finanziario di cui ai rami III e V realizzata da banche e sim rappresenta una quota pari a circa il 90% dei volumi complessivi.

stati esaminati circa 80 prospetti, nonché 37 messaggi pubblicitari reperiti sui siti internet, selezionati sulla base dei volumi relativi ai premi lordi.

Dalle analisi svolte sono emerse criticità relative alla rappresentazione del rischio di ottenere, al momento del disinvestimento, un ammontare inferiore a quanto versato e alla rappresentazione del profilo relativo all'onerosità del prodotto, talvolta di non immediata comprensibilità a causa di meccanismi articolati di commisurazione delle componenti di costo. Tali aspetti sono stati discussi con le singole imprese di assicurazione interessate nel corso di incontri dedicati.

Le modalità di distribuzione dei prodotti assicurativi a contenuto finanziario da parte degli intermediari sono state indagate mediante i consueti strumenti di vigilanza, quali la convocazione di esponenti aziendali, la richiesta formale di dati e notizie, l'analisi degli esposti e gli accertamenti ispettivi. Come riportato nella Relazione annuale della Consob del 2013, nel caso delle banche, le indagini di tipo ispettivo si sono focalizzate sulle offerte di prodotti particolarmente complessi o rischiosi o connotati da specifici conflitti di interessi, selezionando anche prodotti assicurativi a contenuto finanziario. In tale ambito sono state esaminate le politiche di remunerazione adottate, le motivazioni addotte per raccomandare tali strumenti alla clientela, la mappatura svolta ai fini della valutazione di adeguatezza, le modalità di *pricing* dei prodotti.

Nel 2014 sono stati depositati presso gli archivi della Consob 485 prospetti informativi relativi a prodotti assicurativi di tipo *unit-linked*, *index-linked* e di capitalizzazione.

L'attività nel 2014 è proseguita secondo il sopra riferito approccio di vigilanza, di cui sarà data informativa nella Relazione sull'attività della Consob del 2014 che verrà trasmessa al Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il 31 marzo 2015.

4. La normativa europea in tema di offerta e distribuzione di prodotti di investimento assicurativo.

Di recente a livello europeo è stata introdotta la nozione di prodotto di investimento assicurativo.

La nuova nozione di «*prodotto di investimento assicurativo*» è contenuta nella Direttiva 2014/65/UE (cosiddetta MiFID II) relativa ai mercati degli strumenti finanziari e nel Regolamento 1286/2014/EU (cosiddetto Regolamento PRIIPs) relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

Tale nozione prevede che è un prodotto di investimento il prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto, in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato. Sono esclusi i prodotti assicurativi “non vita” e i prodotti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità (prodotti di puro rischio).

La portata innovativa è significativa in quanto è valorizzata la funzione di investimento del prodotto assicurativo finanziario contrapposta alla funzione di copertura dai rischi del prodotto assicurativo di tipo “tradizionale”.

Ai prodotti di investimento assicurativo dovranno applicarsi regole di condotta uniformi contenute nella Direttiva MiFID II, qualora distribuiti da soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento (banche e sim), e nella nuova *Insurance Mediation Directive* (cosiddetta IMD II), attualmente in corso di adozione da parte della Commissione europea⁸, qualora distribuiti direttamente dall'impresa di assicurazione emittente o tramite canali distributivi tradizionali quali agenti e *brokers* assicurativi.

⁸ L'ultimo Testo di compromesso della Presidenza europea è dell'ottobre 2014.

Inoltre, il Regolamento PRIIPs disciplina il contenuto delle informazioni chiave che devono essere fornite agli investitori al dettaglio (cosiddetti investitori *retail*) in occasione dell'acquisto di prodotti della specie, al fine di agevolarne la comprensione e la comparabilità. Il dovere di fornire le informazioni agli investitori è posto, con le nuove regole, sia in capo all'emittente che al distributore.

Nel Regolamento PRIIPs sono, altresì, attribuiti alle Autorità nazionali ed europee in relazione ai prodotti di investimento assicurativo specifici poteri di intervento. Si tratta di poteri di cosiddetta *product intervention*, analoghi a quelli previsti dalla Direttiva MiFID II e dal Regolamento 600/2014/UE (cosiddetto Regolamento MiFIR) con riferimento agli strumenti finanziari e ai depositi strutturati.

Per effetto di tali poteri, le competenti Autorità nazionali ed europee possono proibire o limitare:

- a) il *marketing*, la distribuzione o la vendita di certi strumenti finanziari, depositi strutturati o prodotti di investimento assicurativo ovvero di strumenti finanziari, depositi strutturati o prodotti assicurativi con certe caratteristiche; o
- b) un tipo di attività o pratica finanziaria.

I poteri di *product intervention* sono volti a perseguire obiettivi di tutela degli investitori, di salvaguardia dell'integrità e dell'ordinato funzionamento dei mercati finanziari ovvero di stabilità dell'intero sistema finanziario o di una sua parte.

Le forme di intervento sono esplicitamente anche di carattere preventivo e generalizzato, al fine di bloccare la diffusione di prodotti potenzialmente "tossici" prima della loro immissione sul mercato. Esiste, comunque, un esplicito richiamo alla circostanza secondo cui il potere di *product intervention* non implica un processo di *product pre-approval* da parte delle Autorità.

L'esercizio, anche in via preventiva, del potere di *product intervention* presuppone la vigilanza dei fenomeni che possono essere oggetto di divieto o limitazione. Le disposizioni sopra richiamate (Direttiva MiFID II, Regolamento MiFIR e

Regolamento PRIIPs) incaricano le *National Competent Authorities* e le Autorità di vigilanza europee⁹, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, di monitorare il mercato degli strumenti finanziari, dei depositi strutturati e dei prodotti di investimento assicurativo.

5. Il recepimento in ambito nazionale della normativa europea in tema offerta e distribuzione di prodotti di investimento assicurativo.

In ambito nazionale, sono attualmente in corso di svolgimento i lavori per il recepimento della Direttiva MiFID II¹⁰, che vedono la partecipazione della Banca d'Italia, della Consob e dell'IVASS.

Il Regolamento PRIIPs¹⁰ e il Regolamento MiFIR¹⁰ sono direttamente applicabili negli Stati membri. Risulta, comunque, necessario un intervento di adeguamento del TUF, che attiene, per quanto di maggiore interesse in questa sede, alla definizione del perimetro oggettivo di applicazione delle nuove regole, all'individuazione delle Autorità nazionali competenti e all'introduzione di nuovi poteri in capo alle medesime, inclusi quelli di *product intervention*.

Come già anticipato la nozione comunitaria di prodotto di investimento assicurativo contenuta nella Direttiva MiFID II e nel Regolamento PRIIPs si riferisce a un perimetro di prodotti più ampio rispetto a quello esistente in ambito nazionale. L'art. 1, comma 1, lettera w – *bis* del TUF, infatti, si riferisce esclusivamente ai prodotti assicurativi vita di ramo III e V. Pertanto, poiché l'approccio in Europa mira a realizzare una piena uniformità delle regole applicabili a tutti i prodotti ricompresi

⁹ Si tratta dell'ESMA (*European Securities and Markets Authority*) per i mercati finanziari; dell'EBA (*European Banking Authority*) per il settore bancario e dell'EIOPA (*European Insurance and Occupational Pensions Authority*) per il settore assicurativo.

¹⁰ L'entrata in vigore della Direttiva MiFID II e del Regolamento MiFIR è prevista per il 3 gennaio 2017; l'entrata in vigore del Regolamento PRIIPs è prevista per il 31 dicembre 2016.

nella nozione riportata nei testi comunitari, occorrerà ampliare la definizione di “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione” contenuta nel TUF.

Quanto all’individuazione delle Autorità nazionali cui attribuire la vigilanza sul rispetto del Regolamento PRIIPs e i relativi poteri di *product intervention*, la stessa è rimessa alla decisione di ciascuno Stato membro, che deve provvedere avendo riguardo alle specificità dei modelli di vigilanza presenti nei rispettivi paesi¹¹.

Il criterio di riparto che sarà adottato dall’Italia, nel recepimento della nuova disciplina contenuta nella Direttiva MiFID II, nel Regolamento MiFIR e nel Regolamento PRIIPs, dovrebbe essere, per quanto attiene alle competenze di Consob e IVASS sui prodotti di investimento assicurativo, in linea con l’attuale assetto delle competenze, suddivise, come già detto, secondo il principio di finalità.

A seguito delle modifiche normative che verranno introdotte nel TUF si dovrà anche intervenire sul CAP per i necessari adeguamenti.

6. Il recepimento della Direttiva Solvency II – Profili Consob.

Alla luce di quanto sopra rappresentato possono essere svolte alcune considerazioni sulle proposte di modifica del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) finalizzate al recepimento della Direttiva Solvency II che investono direttamente il ruolo della Consob in materia di prodotti finanziario assicurativi.

In tal senso risultano di preminente rilievo le proposte di modifica aventi ad oggetto le finalità della vigilanza demandata all’IVASS e i nuovi poteri dell’Autorità.

L’art. 3 del CAP, nella versione modificata, prevede che *<<scopo principale della vigilanza è l’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. A tal fine l’IVASS persegue la sana e prudente gestione delle*

¹¹ Il considerando (10) del Regolamento PRIIPs prevede che *<<Member States shall designate the competent authorities responsible for supervising compliance with the requirements of this Regulation. In many cases competent authorities will already be designated for the supervision of other obligations falling on PRIIP manufacturers, sellers or advisors, arising from other provisions of national and Union law>>*.

imprese di assicurazione e di riassicurazione, nonché la loro trasparenza e la correttezza nei confronti della clientela>>¹².

Tale previsione dà attuazione all'art. 27 della Direttiva Solvency II, che identifica espressamente l'obiettivo principale della vigilanza come quello di assicurare <<la tutela dei contraenti e dei beneficiari>>. Nella disposizione citata non sono contenuti specifici riferimenti alla vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela.

Come anticipato, l'attuale ripartizione dei poteri di vigilanza tra le Autorità nazionali prevede, sui prodotti assicurativi vita dei rami III e V, che la trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese di assicurazione nei confronti degli investitori è presidiata dalla Consob.

Pertanto occorrerebbe prevedere all'articolo 3 del CAP come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, che le competenze sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w – bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, per ciò che concerne gli aspetti relativi alla trasparenza e correttezza delle condotte nei confronti dei clienti, rimangano, in via esclusiva, in capo alla Consob.

L'art. 185 del CAP, rubricato "Nota informativa", è stato modificato al fine di recepire la previsione dell'art. 185 della Direttiva Solvency II che richiede di comunicare al contraente <<un riferimento concreto alla relazione relativa alla solvibilità>>. Il comma 4 dell'art. 185 del CAP stabilisce che <<4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e V dell'articolo 2, comma 1¹³, l'IVASS determina, con regolamento, le informazioni supplementari che sono necessarie alla piena comprensione delle caratteristiche essenziali del contratto con particolare

¹² L'impostazione dell'articolo attualmente vigente risulta rovesciata, in quanto stabilisce che: <<la vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione e alla protezione dei consumatori>>.

¹³ Tale previsione esclude, quindi, i prodotti di ramo VI pure contemplati nel menzionato comma 1 dell'art. 2.

riguardo ai costi ed ai rischi del contratto ed alle operazioni in conflitto di interesse...>>.

La disposizione in esame si riferisce, quindi, a tutti i prodotti assicurativi, inclusi quelli dei rami III e V per i quali è previsto l'assoggettamento alla disciplina dell'offerta al pubblico di cui al TUF e l'applicazione degli schemi di prospetto informativo di cui al Regolamento Consob sugli Emittenti n. 11971 del 1999.

Si ritiene, pertanto, opportuno che vengano riviste le previsioni dell'articolo 185 del CAP come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, prevedendo che le competenze sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w – bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, per ciò che concerne gli aspetti relativi alla trasparenza e correttezza delle condotte nei confronti dei clienti, rimangano, in via esclusiva, in capo alla Consob.

L'art. 188 del CAP, rubricato "Poteri di intervento", che recepisce l'art. 34 della Direttiva Solvency II, prevede, al comma 3 – bis, lettera a) l'attribuzione all'IVASS del potere di adottare *misure preventive o correttive* nei confronti delle imprese di assicurazione, tra cui espressa menzione viene fatta a *<<provvedimenti specifici riguardanti anche la restrizione dell'attività, ivi incluso il potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi>>*.

L'art. 34 della Direttiva Solvency II, rubricato "Poteri di vigilanza generali", prevede che gli Stati membri assegnino alle Autorità di vigilanza nazionali il potere di *adottare misure preventive e correttive* per assicurare che le imprese di assicurazione rispettino le disposizioni cui devono conformarsi. In tale sede non si rinviene uno specifico riferimento al divieto di commercializzazione di prodotti.

L'inserimento di poteri di *product intervention* nel CAP, riferibili trasversalmente a tutti i prodotti assicurativi, pare anticipare quanto previsto dal Regolamento PRIIPs con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo, Regolamento, come detto, non ancora attuato nell'ordinamento nazionale.

Si ritiene, pertanto che, laddove non si voglia attendere il completamento dei lavori del tavolo di recepimento della Direttiva MiFID II, del Regolamento MiFIR e del Regolamento PRIIPs, e si ritenga di introdurre fin da subito nel CAP il “potere di vietare l’ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi”, occorra garantire l’attuale riparto di attribuzioni tra le Autorità nazionali.

Andrebbe, quindi, inserita un’apposita previsione che preveda che l’esercizio della facoltà di cui alla lettera a) del comma 3 – *bis* dell’articolo 188 del CAP, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, con riguardo ai prodotti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w – *bis*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, sia attribuita alla Consob per ciò che concerne gli aspetti relativi alla tutela degli investitori e alla salvaguardia dell’integrità e dell’ordinato funzionamento dei mercati finanziari.

Va da ultimo osservato che gli interventi sopra rappresentati sono finalizzati a preservare le competenze attribuite allo stato alla Consob dal TUF in materia di offerta e distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.

Quanto sopra nell’attesa che vengano completati i lavori di recepimento della Direttiva MiFID II, del Regolamento MiFIR e del Regolamento PRIIPs, a seguito dei quali, come dettagliatamente illustrato in precedenza, deriveranno i necessari interventi di modifica alla normativa nazionale di settore.